

Allegato "A" al n. 670/505 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Denominazione** -----

E' costituita la fondazione denominata -----

----- **"FONDAZIONE CASA FUORI CASA** -----

----- **DURANTE E DOPO DI NOI ENTE DEL TERZO SETTORE"** -----

di seguito, in breve, "*Fondazione*". -----

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria. -----

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel registro Unico Nazionale del terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

----- **Articolo 2** -----

----- **Sede** -----

La Fondazione ha sede in Comune di Asso, via P. Valsecchi n. 42. -----

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **Durata** -----

La Fondazione ha durata illimitata. -----

----- **Articolo 4** -----

----- **Scopo** -----

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o erogazione di denaro, beni o servizi e/o di mutualità e/o di produzione o scambio di beni o servizi e precisamente ha lo scopo di favorire un miglioramento nella qualità di vita della comunità con particolare attenzione alle persone con disabilità, ai loro familiari ed ai giovani con obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia. -----

Promuove e sostiene attività per garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendogli per esempio di continuare a vivere - anche quando i genitori non possano più occuparsi di loro - in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione. -----

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: -----

a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e*

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS; -----

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS; -----

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:

- ogni genere di iniziativa di sostegno di tutti i minori e giovani e non solo che, vivendo situazioni di fragilità e difficoltà e non solo, chiedono aiuto, esprimendo un bisogno sociale, umano, relazionale necessitante di una risposta pronta ed efficace, proiettata oltre la mera erogazione di un servizio, tesa a generare legami di valore; -----

- ogni genere di iniziativa di sensibilizzazione, formazione e di sostegno umano per i più deboli e volenterosi di creare una comunità migliore promuovendo nuove alleanze, nuove collaborazioni strategiche e sinergiche strette con gli attori (enti pubblici, associazioni, fondazioni e non solo)

che operano sul territorio, favorendo una più fattiva e feconda condivisione di esperienze; -----

- percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione in soluzioni alloggiative che riproducono le condizioni abitative quanto più possibile proprie dell'ambiente familiare; -----

- interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare; -----

- programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; -----

- tutela e valorizzazione della natura e difesa della biodiversità e dell'ambiente e promozione di progetti di educazione ambientale e di uno stile di vita eco-sostenibile;

- favorire il turismo intelligente coinvolgendo le località montane e non solo, diffondendo il patrimonio culturale fatto di usi, costumi e valori tramandati da secoli; -----

- promuovere l'organizzazione, anche in unione con altri enti, di gite ed escursioni, di campeggi, nonché la partecipazione a manifestazioni in genere, indette da altri sodalizi; -----

- favorire lo studio e la profonda conoscenza delle zone collinari e montane, specialmente in Provincia di Como e nelle zone limitrofe e favorire l'affiatamento con gli abitanti delle zone collinari e montane; -----

- sensibilizzare alla tematica ambientale, con particolare attenzione alla tutela degli ambienti collinari e montani e delle loro risorse naturali; -----

- operare per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio mobiliare ed immobiliare della fondazione, compreso la costruzione e/o la gestione di case per ferie; ---

- promuovere attività di educazione alla montagna più in generale all'ambiente; -----

- incoraggiare l'attività di Enti e di Associazioni intese a proteggere ed incrementare il patrimonio artistico, folcloristico, boschivo, flogistico e faunistico nazionale; --

- ricerca e studio delle antiche pratiche erboristiche diffuse nel territorio; -----

- organizzazione di visite guidate, mostre, laboratori e altre iniziative culturali volte a promuovere il territorio; -

- organizzazione, progettazione e realizzazione di attività culturali e ricreative di ogni tipo e genere volti a favorire e promuovere la coesione e l'inclusione sociale; -----

- direttamente o indirettamente, la raccolta di fondi da

erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le finalità della fondazione, il tutto nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente; -----

- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della fondazione; -----

- assumere, indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture socio-educative; -----

- offrire alle famiglie servizi di sostegno integrati (burocratico, assistenziale, scolastico, extra scolastico, economico, psicologico) contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita; -----

- promuovere la stipula di convenzioni e protocolli finalizzati all'attività sociale della fondazione; -----

- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statuari educativi, extrascolastici e sociali; -----

- finanziare e sostenere progetti nelle attività di interesse generale di cui sopra; -----

- curare, divulgare, editare pubblicazioni, il tutto nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente; -----

- sostenere i soggetti svantaggiati per le loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e famigliari nella formazione culturale, ludica e sportiva e le loro famiglie. --

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale. -----

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti. ----

----- **Articolo 5** -----

----- **Patrimonio** -----

Il patrimonio della Fondazione è stato costituito inizialmente dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo. -----

Il patrimonio può essere incrementato anche con donazioni e

lasciti testamentari, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con: -----

- contributi pubblici e privati; -----
- rendite patrimoniali; -----
- attività di raccolta fondi. -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore, rispettando il limite di cui all'articolo 22 del CTS.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. -----

----- **Articolo 6** -----

----- **Patrimoni destinati** -----

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile. -----

----- **Articolo 7** -----

----- **Volontari e lavoratori dipendenti** -----

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. -----

----- **Articolo 8** -----

----- **Organi della Fondazione** -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente e il Vice Presidente; -----
- l'Organo di Controllo/Revisore Legale. -----

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione. -----

----- **Articolo 9** -----

----- **Consiglio di Amministrazione** -----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, i primi nominati nell'atto costitutivo. -----

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni

previste dall'art. 2382 del Codice Civile. -----

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; -----

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione. -----

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per morte, dimissioni, esclusione, decadenza. -----

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri superstiti provvederanno a determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo e, conseguentemente, a sostituire i Consiglieri cessati. -----

----- **Articolo 10** -----

----- **Decadenza ed esclusione** -----

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. -----

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: ---

- il mancato rispetto delle norme statutarie; -----

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o all'immagine della Fondazione; -----

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge. -----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Competenze del Consiglio di Amministrazione** -----

Al Consiglio di Amministrazione spetta: -----

a) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri, nei casi previsti dalla legge; -----

b) nominare, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca, nei casi previsti dalla legge; -----

c) deliberare eventuali modifiche dello statuto; -----

d) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale; -----

e) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione; -----

f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del

patrimonio della Fondazione; -----
g) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione; -----
h) approvare eventuali regolamenti interni; -----
i) deliberare in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 20 nonché alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione della Fondazione; -----
l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; -----
m) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto; -----
n) deliberare sulla responsabilità dei suoi membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. -----

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri o l'Organo di Controllo. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale (se nominato) ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione. -----

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in

volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio. -----
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è
presente la maggioranza dei membri che lo compongono. -----
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo
statuto, sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei membri presenti. -----
Le delibere di cui ai punti c) ed i) del precedente art. 11
devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti in carica del Consiglio di
Amministrazione, fatto salvo per le delibere relative allo
scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio
per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre
quarti) degli aventi diritto al voto. -----

----- **Articolo 13** -----

----- **Presidente - Vice Presidente** -----

Il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione
fra i suoi membri a scrutinio segreto, durerà in carica
cinque esercizi e potrà essere riconfermato. -----

Il Presidente: -----

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in
giudizio; -----

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; -----

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di
Amministrazione; -----

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la
Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato
per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome
della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per
il compimento di determinati atti o categorie di atti. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le
funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente,
nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri,
per la durata di cinque esercizi. -----

----- **Articolo 14** -----

----- **Organo di Controllo** -----

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico
o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di
nomina; dura in carica tre esercizi. -----

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione,
sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. -

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. -----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e,
a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. -----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a
partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. -----

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro. -----

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. -----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 15** -----

----- **Revisore Legale** -----

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o ove ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. -----

----- **Articolo 16** -----

----- **Libri sociali** -----

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo. -----

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno tre giorni. -----

----- **Articolo 17** -----

----- **Bilancio** -----

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, qualora nominati, all'Organo di Controllo/Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere

secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. --

----- **Articolo 18** -----

----- **Bilancio Sociale** -----

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti. -----

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. -----

Inoltre la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **Trasformazione, fusione e scissione** -----

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto. -----

----- **Articolo 20** -----

----- **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento** -----

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

----- **Articolo 21** -----

----- **Norme di rinvio** -----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia. -----

Como, 5 aprile 2024 -----

Firmato: Ripamonti Giovanni, Silvia Ripamonti, Daniela Cotta, Girolamo Alfieri, Greta Iottini, Michela Abate, Samanta

Volontè -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor Simone Parravicini, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "A" all'atto in data 5 aprile 2024 n. 670/505 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 12 aprile 2024 al n. 6894).
Cadorago, 24 aprile 2024
File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI